

N.R.G. 801/2025



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Tribunale Ordinario di Parma**

SEZIONE PRIMA CIVILE

*Sottosezione Lavoro*

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo Moresco, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa proposta da

**ALBERTO ANTELM** (NTLLRT63H18G337N), rappresentato e difeso dall'avv. MALVISI PAOLO ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Piazzale Santafiora n. 1, Parma;

**RICORRENTE**

contro

**I.N.P.S. - SEDE DI PARMA** - (80078750587), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv. GIROLDI VALERIA e VESTINI RENATO ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto sito in Viale Basetti n. 10, Parma;

**CONVENUTO**



OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

## **Conclusioni**

### **Per la parte ricorrente:**

«In via principale:

Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 1218 c.c., per l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 54 L. n. 88/1989, stante l'erroneità della comunicazione certificativa del conto assicurativo rilasciata al Sig. Alberto Antelmi in data 03/08/2021.

Per l'effetto, condannare l'I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente, quantificato nella somma corrispondente ai ratei di pensione non percepiti per il periodo dal 1° maggio 2024 al 28 febbraio 2025, o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.

Condannare parte resistente, al compenso, ex D.M. 55/2014 e anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 bis ulteriormente aumentato il compenso fino al 30% in quanto atto redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati, oltre spese e oneri accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario».

### **Per la parte convenuta:**

«1. Respingere la domanda di controparte siccome infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa, attesa

A. la mancanza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità contrattuale in capo ad INPS nei confronti di soggetto lavoratore autonomo, parte del rapporto contributivo ed artefice dei relativi versamenti

B. mancata prova della lesione di un diritto con conseguente improspettibilità di danno risarcibile nell'an e nel quantum



C. mancanza dei presupposti idonei a rendere possibile il delinearsi di una responsabilità dell'istituto, atteso che l'eventuale comportamento colposo foriero di danno è integralmente attribuibile al ricorrente».

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato in data 28 luglio 2025, Alberto Antelmi ha chiesto al Tribunale di Parma di accertare la responsabilità contrattuale di INPS per avergli rilasciato una erronea comunicazione certificativa del conto assicurativo afferente alla sua posizione contributiva e, per l'effetto, condannare l'Istituto convenuto al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato nella somma dei ratei pensionistici non percepiti dall'1.05.2024 al 28.02.2025.
2. INPS si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. Risultano accertate, in quanto documentali e comunque incontestate, le seguenti circostanze fattuali:
  - in data 3.8.2021, INPS ha rilasciato al ricorrente estratto conto certificativo (c.d. ECOCERT) da cui risultavano un totale di 2.008 settimane di contribuzione maturate fino a tale data;
  - nella certificazione non erano incluse n. 69 settimane di contribuzione volontaria versate dal ricorrente negli anni 1998, 1999 e 2000;
  - sulla base di tale certificazione, il ricorrente non ha presentato domanda di pensionamento fino al febbraio 2025, quando si è invece reso conto dell'errore presente nella certificazione.
6. È pacifico tra le parti che il ricorrente avrebbe effettivamente maturato i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata già dal maggio 2024; è invece controverso se



sussista una responsabilità contrattuale di INPS per il danno conseguito dal ricorrente in ragione dell'affidamento riposto nell'erronea certificazione rilasciata.

7. Al fine del corretto inquadramento della questione giuridica, è necessario prendere le mosse da quanto disposto dall'art. 54 l. 88/1989, disciplinante gli obblighi di informazione degli enti previdenziali nei confronti dei cittadini, che prevede:

«È fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta».

8. La giurisprudenza di legittimità, interpretando tale norma, ha chiarito che il valore certificativo della comunicazione può predicarsi solamente rispetto alle informazioni rilasciate ad assicurati che siano terzi rispetto al rapporto contributivo e non possano quindi avere conoscenza di tali dati; non può invece riconoscersi alcun affidamento meritevole di tutela su eventuali errori compiuti dall'ente nelle certificazioni rilasciate ad assicurati che siano parte del rapporto contributivo e possano quindi avere diretta conoscenza dei relativi dati. Conseguentemente, la certificazione erronea rilasciata da INPS all'assicurato lavoratore autonomo in merito alla sua posizione contributiva non determina alcuna responsabilità contrattuale dell'ente (Cass. 9 marzo 2020, n. 6643).
9. In particolare, mentre il lavoratore dipendente è estraneo al rapporto contributivo intercorrente tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale, il lavoratore autonomo è obbligato in prima persona alla corresponsione dei contributi ed è quindi parte del rapporto contributivo.
10. Anche in pronunce più recenti, la Cassazione ha ribadito che la responsabilità dell'ente previdenziale per la comunicazione di informazioni inesatte all'assicurato può configurarsi solo laddove l'inesattezza riguardi dati di fatto che esulano dalla sfera di controllo dell'interessato (Cass. 31 dicembre 2025, n. 35007).



11. Dato che il ricorrente era pacificamente un lavoratore autonomo, l'esistenza delle settimane di contribuzione volontaria rientrava nella sua diretta sfera di conoscibilità, sicché non può riconoscersi nella fattispecie alcun obbligo risarcitorio in capo a INPS per il mancato accesso del ricorrente alla pensione nella prima data utile.
12. Per questi motivi, il ricorso deve essere rigettato.
13. In considerazione delle peculiarità della fattispecie e, in particolare, dell'effettiva sussistenza di un errore nella certificazione rilasciata da INPS, per quanto inidonea per le ragioni esposte a fondare una responsabilità risarcitoria, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta il ricorso,
2. compensa le spese di lite.

Così deciso in Parma, 23/04/2026

Il giudice

Matteo Moresco

